

CALENDARIO PISCATORIO PROVINCIALE ANNO 2011

Classificazione delle acque interne

➤ Ai sensi dell'art.20, comma 1, della L.R. n.11/03 "le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:

- a) **categoria A:** acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
- b) **categoria B:** acque intermedie a popolazione mista;
- c) **categoria C:** acque popolate da ciprinidi.
- d)

Nella Provincia di Ascoli Piceno le acque sono classificate come di seguito indicato:

FIUME TRONTO

Acque di cat. A: dalla passerella sotto l'abitato di Pescara del Tronto al confine con la Provincia di Rieti

Acque di cat. B: dalla passerella sotto l'abitato di Pescara del Tronto fino alle Terme di Acquasanta T.

Acque di cat. C: dalle Terme di Acquasanta Terme fino alla foce.

AFFLUENTI:

Torrente Chiarino: acque di cat. A: dall'innesto con il fosso di "Mezzatenda" alle sorgenti. Dalla confluenza del fosso "Vargo" a qt. 1077 mt. slm fino alle sorgenti **la pesca è vietata** in quanto territorio ricadente in zona 1 del Parco Nazionale Gran Sasso – Laga.

Torrente Rio Noce Andreana: acque di **cat. A**

Torrente Rio di Novele: acque di **cat. B**

Torrente Garrafo: acque di **cat. A** (dall'innesto con il fosso della "Prata" alle sorgenti vige il divieto assoluto di pesca in quanto territorio ricadente in zona 1 del Parco Nazionale Gran Sasso – Laga).

Torrente Tallacano: acque di **cat. B**

Torrente Arola: acque di **cat. B**

Torrente Castellano: acque di **cat. A** dalle sorgenti fino al confine zona 1 Parco Naz. Gran Sasso e M. della Laga (**in tale zona vige il divieto di pesca in quanto zona Parco**)

Acque di **cat. B** dal confine della zona 1 del Parco Nazionale Gran Sasso – Laga fino al ponte posto all'inizio (str. per Montecalvo) del bacino di Talvacchia e dalla diga di Talvacchia fino alla confluenza con il fiume Tronto (con esclusione del laghetto di Castel Trosino).

Acque di **cat. C** tutto il bacino di Talvacchia e laghetto diga Enel di Castel Trosino.

FIUME FLUVIONE

Acque di cat. A: dalle sorgenti fino all'abitato di Roccafluvione compresi gli affluenti;

Acque di cat. B: dall'abitato di Roccafluvione alla confluenza con il fiume Tronto compresi gli affluenti.

FIUME ASO

Acque di cat. A: dalle sorgenti fino alla frazione di S.Giorgio all'Isola compresi gli affluenti.

Acque di cat. B: dalla frazione di S.Giorgio all'Isola fino al bacino di Villa Pera.

Acque di cat. C: dal bacino di Villa Pera (escluso) fino alla foce nei territori ricadenti nella Provincia di Ascoli Piceno.

Fiume Tesino acque di cat. C

Torrente Menocchia acque di cat. C

Acque di categoria “A” e “B”

Le acque di cat. A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata con limitazione dei capi catturabili.

Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di cinque salmonidi.

Nelle acque di cat. A una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di cat. A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

Nelle acque di cat. A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l'intera stagione di pesca, ed è fatto obbligo di esercitare la pesca con ami privi di ardiglione o con l'ardiglione schiacciato.

La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.

Nell'esercizio della pesca nelle acque di cat. A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone e l'uso di pesce vivo.

E' vietata ogni forma di pasturazione.

Acque di categoria “C”

Nelle acque di cat. C la pesca può essere esercitata con:

un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con un solo amo;

una mazzangola o “mazzacchera” con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla.

Nelle acque di categoria C ai soli fini della cattura dell'anguilla e della pratica del carp-fishing, è consentita la pesca notturna. Il Carp –fishing dovrà essere praticato con un massimo di due canne, ognuna armata con un solo amo, applicando la sola tecnica del hair-rig, con obbligo dell'uso del materassino di slamatura, rilascio immediato del pescato (no-kill) e utilizzo, quali esche, unicamente di boiler, pellets e granaglie. E' vietato l'uso della bilancia.

E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami.

Nelle acque di cat. C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione con le seguenti massime quantità:

Bigattino kg. 2

Granaie Kg. 2

Altre pasture Kg. 2.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.

E' consentito, l'uso della bilancia, avente per lato della rete una misura massima di mt.1,50 montata su asta di manovra con il lato delle maglie di almeno 10 mm, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre.

Misure consentite

E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota cm 22

Trota "lacustre" cm 30

Coregone cm 30

Luccio cm 40

Barbo cm 20

Cavedano cm 18

Carpa cm 40

È fatto obbligo del rilascio immediato sul posto di esemplari di Carpa superiori a cm. 65 (sessantacinque)

Tinca cm 30

Persico reale cm 18

Anguilla cm 30

Cefalo cm 20

Cheppia cm 25

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.

Periodi di pesca e relative modalità

In tutte le acque della Provincia l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

La pesca delle seguenti specie ittiche è **consentita** nei periodi appresso indicati:

Trote di tutte le varietà da domenica **27 febbraio 2011** ad un'ora dopo il tramonto di domenica **2 Ottobre 2011**.

La pesca delle seguenti specie ittiche è **vietata** nei periodi appresso indicati:

Coregone 15 dicembre 15 gennaio

Luccio 15 febbraio 15 marzo

Carpa, Tinca 1° giugno 30 giugno

Persico reale 1° marzo 30 aprile

Cheppia 15 maggio 15 giugno

In tutte le acque della Provincia l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle acque di categoria "A", una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria A e B è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota fissata per il 2 ottobre 2011

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

In tutte le acque della Provincia non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche e dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo.

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca e alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Tesserino di pesca

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art. 25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca, l'ambito fluviale oggetto di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati.

Nel tesserino di pesca sono codificati gli ambiti fluviali oggetto di prelievo ittico con la seguente dicitura: **Aso – Tronto**. L'indicazione dell'ambito di pesca è richiesto ai fini della identificazione e quantificazione dei prelievi ittici per la conseguente programmazione degli interventi di ripopolamento.

Il tesserino di pesca viene consegnato dietro pagamento della somma di € 5,00 in favore della Provincia quale rimborso spese per il rilascio dello stesso, sul c.c. postale n. 13400635.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva.

Campi temporanei di gara per lo svolgimento di attività agonistiche:

Al fine di consentire per l'anno 2011 lo svolgimento delle attività agonistiche di pesca sportiva sono individuati i seguenti tratti di corsi d'acqua e bacini lacustri in cui impiantare campi temporanei di gara:

Tratti di cat. B:

Fiume Tronto:

- dalla passerella sotto l'abitato di Pescara del Tronto fino al bacino idroelettrico di Trisungo;
- dal bivio di Peracchia a Quintodecimo;

Torrente Fluvione: dal ponte sulla Salaria all'abitato di Roccafluvione (acque cat. B);

Torrente Castellano: dal Parcheggio di Porta "Torricella" alla Centrale Enel di Porta Cartara.

Acque di cat. C

Bacino di Ponte Nina: sponde ricadenti nei comuni di Montefiore dell'Aso e Massignano (Provincia di Ascoli Piceno);

Lago di Cavignano: tutto il bacino;

Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva

- Sono individuate le seguenti zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva:

- Torrente Castellano (acque cat. B): tratto “dalla confluenza con il fiume Tronto al ponte del collettore fognario”;
- Fiume Tronto: dall’abitato di Favalanziata (ponte delle capre) all’imbocco della galleria sulla s.s. Salaria direzione Roma;

Zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo

E’ consentita esclusivamente la pesca con sistema "NO KILL" nelle modalità stabilite dal Regolamento per la pesca con il sistema “No-Kill” , approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 70 del 13.6.2006 nei seguenti siti :

- **Fiume Tronto** - acque di cat. “C” - “dal Ponte di SS. Filippo e Giacomo al Ponte Romano di Borgo Solestà” con tecniche di “mosca e spinning”;
- **Lago di Cavignano** in Comune di Ascoli Piceno - acque di cat. “C” - pesca con esche naturali;
- **Bacino “Rio Canale”** (Ponte Nina) sponde ricadenti nei comuni di Montefiore dell’Aso e Massignano (Provincia di Ascoli Piceno) – “pesca con esche naturali”, e con tecniche “a mosca” e “spinning”;

Pesca nella zona “No-Kill” del fiume Tronto:

Chi intende esercitare la pesca nel tratto No-Kill del fiume Tronto, oltre alla licenza di pesca, deve essere in possesso dell’apposito permesso di pesca con tesserino segnacature rilasciato dal Servizio “Sicurezza e Polizia Locale – Risorse Naturali – Caccia e Pesca” della Provincia.

Nel suddetto tratto la pesca è consentita nei periodi stabiliti dal Calendario Ittico provinciale, con le modalità previste dal Regolamento per la pesca con il sistema No-Kill (rilascio del pesce pescato vivo), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 13.6.2006.

Il pescatore deve munirsi preventivamente della relativa autorizzazione di pesca come di seguito specificato:

- **permesso annuale** rilasciato dal Servizio “Sicurezza e Polizia Locale – Risorse Naturali – Caccia e Pesca” della Provincia previo versamento della somma di euro 35,00 in favore dell’Amministrazione Provinciale sul c.c. postale n. 13400635;

- **permesso giornaliero** rilasciato dal Servizio “Sicurezza e Polizia Locale – Risorse Naturali – Caccia e Pesca” della Provincia previo versamento della somma di euro 8,00 in favore della Provincia sul c.c. postale n. 13400635.

L’Ente si riserva di indicare con apposito avviso, ulteriori soggetti autorizzati per la consegna dei permessi di pesca per la zona No-Kill;

Nella suindicata zona No-Kill, le catture devono essere obbligatoriamente annotate con penna indelebile negli appositi spazi “segnacature” del permesso di pesca.

E’ assolutamente vietato accedere alla zona No-Kill del fiume Tronto senza il previsto permesso di pesca

Divieti e Limitazioni

E’ VIETATO:

- esercitare la pesca al gambero;
- esercitare la pesca allo scazzone (Cottus gobio)
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell’alveo dei corsi d’acqua e di bacini;
- esercitare la pesca al granchio;
- reimmettere in acqua il pesce siluro;

- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n. 11.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 29 della L.R. 3 giugno 2003, n. 11.